

Roma, 16 luglio 2018

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dip.to per la formazione superiore e per la ricerca
D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore
c.a. Direttore Generale Dott. Daniele Livon
c.a. Dirigente Uff. VI Dott. Riccardo Cataldo

PEO: dgfis.segreteria@miur.it
riccardo.cataldo@miur.it

PEC: dgfis@postacert.istruzione.it

OGGETTO: mobilità 2018/2019 - punteggio titoli studio.

Le scriventi organizzazioni sindacali, premesso che:

- ✓ i criteri della mobilità dal prossimo anno saranno oggetto di ridefinizione e che, in tale sede, anche i punteggi relativi ai titoli di studio dovranno essere rivisti e adeguati al mutato contesto normativo,
- ✓ il CCND 31.5.2002, con particolare riferimento ai titoli di studio da valutare, appare datato rispetto all'attuale quadro normativo,
- ✓ è, pertanto, indispensabile fornire indicazioni puntuali alle istituzioni al fine di evitare il verificarsi di inique disparità di trattamento sul punteggio da attribuire ad alcuni titoli in ragione delle differenti interpretazioni a cui possono prestarsi talune disposizioni del CCND 31.5.2002,

chiedono che venga diramata alle istituzioni una specifica nota di chiarimento in relazione alle seguenti previsioni contrattuali:

PERSONALE DOCENTE - CCND 31.5.2002 - ALLEGATO A - PUNTO 3

c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.....p. 5

d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.....p. 4

→ un primo problema sorge in relazione a coloro che hanno il diploma del vecchio ordinamento AFAM (VO) unitamente al diploma accademico di secondo livello, sia nella stessa che in differente disciplina tenuto conto che, come noto, prima dell'entrata in vigore della legge 228/2012, il diploma VO era equiparato alla sola laurea triennale; taluni istituti, in questi casi, attribuiscono il punteggio relativo a due diplomi AFAM (10 punti), altri istituti si comportano nello stesso modo ma solo se il diploma di secondo livello è in disciplina diversa; un secondo problema, conseguente alla soluzione del primo, sorge per coloro che hanno solamente un diploma accademico di primo livello che potrebbe essere valutato con il punteggio previsto per i diplomi AFAM o non essere proprio valutato; infine, alcuni istituti attribuiscono ai diplomi che non ritengono ascrivibili alla previsione della lettera c) il punteggio previsto dalla lettera d) per "ogni titolo universitario di laurea" che, invece, è riferito ai titoli di laurea presi in altre Facoltà diverse da Conservatori e Accademie.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - CCND 31.5.2002 - ALLEGATO A 1 - PUNTO 4 - LETTERE RELATIVE ALLA VOCE "DIPLOMA DI LAUREA"

Diploma di laurea.....p. 24

→ mentre appare chiaro che tale punteggio deve essere attribuito nel caso di Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, di Laurea specialistica o di Laurea Magistrale, il problema sorge sulla eventuale valutazione della Laurea triennale.

Le Segreterie Nazionali